



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice dott. Giulia Marzia Locati ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **8942/2013** promossa da:

, ass. avv. Carlo Mejer;

RICORRENTE

contro

(in quanto società che ha incorporato

), ass. avv.

Vittorio De Luca e Valentino Biasi

RESISTENTE

OGGETTO: Licenziamento individuale del dirigente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 14 giugno 2013 si rivolgeva al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del lavoro di primo grado, affermando di essere stato assunto da in data 31.10.2003 in qualità di dirigente con mansioni di responsabile dell'attività di investimento in partecipazioni dei fondi chiusi dietro un compenso lordo annuo di 200.000 euro, oltre che una serie di polizze assicurative e un premio per il 2003 di 20.500 euro netti; che nella lettera di assunzione si prevedeva anche la propria nomina ad Amministratore Delegato con un emolumento pari a 75.000 euro e l'impegno, da parte della società, di cedergli 157.890 azioni privilegiate al prezzo di 0,67 euro ciascuna entro trenta giorni dalla liquidazione del dividendo relativo all'esercizio del 2003; che alla luce delle modifiche di diritto societario nel frattempo intervenute - che avevano comportato l'adeguamento dello statuto - l'assemblea straordinaria della società aveva

approvato la conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, prevedendo altresì un sistema di fidelizzazione del management attraverso l'erogazione di bonus *una tantum* (corrispondente, per il 2004, 2005, 2006, a 150.000 euro lordi, per il 2007 a 180.000 euro lordi, zero euro per il 2008, 70.000 euro lordi per il 2009 e il 2010, 56.000 euro lordi per il 2011); che a partire dalla primavera del 2011 iniziavano a circolare nel mercato *rumors* circa l'esistenza di trattative volte cessione di _____, che destavano preoccupazioni anche in altri dirigenti; che dopo la cessione di _____

ad _____, in data 21.3.2013, egli rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato; che contestualmente _____

gli contestava di aver illegittimamente creato aspettative, dalla seconda metà del 2012, negli investitori dei fondi _____ e _____ e che l'inerzia di tali fondi avrebbe determinato rischi di disimpegno da parte degli investitori e, inoltre, di aver deliberato la rinuncia a commissioni di gestione dei fondi _____ e _____

per il primo trimestre del 2013; che, nonostante lettera di giustificazioni nella quale deduceva la tardività della predetta contestazione disciplinare e l'afferenza dei fatti contestati alle prerogative del Consiglio di Amministrazione e non a quelle del dirigente che è subordinato ad esso, il procedimento disciplinare si concludeva con un atto di licenziamento per giusta causa con lettera del 27.3.2013.

Concludeva chiedendo, in principalità, che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto ad un'indennità/gratificazione annuale sostitutiva dell'assegnazione di azioni privilegiate pari a euro 150.000 lordi e, per l'effetto, che venisse condannata _____

a corrispondergli 554.000 euro lordi, che venisse accertata e dichiarata la nullità del licenziamento dell'8.4.2013, in quanto intimato per rappresaglia, e, per l'effetto, che _____ venisse condannata a reintegrarlo nel proprio posto di lavoro e a corrispondergli la retribuzione maturata dal giorno del licenziamento alla data dell'effettiva reintegra, che venisse accertato e dichiarato il carattere ingiurioso del licenziamento intimatogli e, per l'effetto, che venisse condannata _____

a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno alla professionalità la somma di 100.000 euro e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di euro 230.000, che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto alla corresponsione degli _____

emolumenti da Amministratore Delegato per gli esercizi 2013/2014, con conseguente condanna di _____ alla corresponsione di 150.000 euro. In via subordinata chiedeva che venisse accertato e dichiarato l'inadempimento della _____ rispetto all'obbligazione di cessione di azioni privilegiate, con conseguente condanna al risarcimento del danno in misura pari a 254.036 euro, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato per mancanza di giusta causa, con conseguente condanna alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di euro 294.143,17 e un'indennità supplementare compresa tra 242.235,55 euro e 185.360,55. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Costituendosi in giudizio, _____ (in quanto società che ha incorporato _____) deduceva che il dott.

fosse stato licenziato per aver fortemente compromesso i rapporti con gli investitori del fondo, provocando così gravi danni al datore di lavoro. In particolare egli aveva mancato di effettuare gli investimenti che avrebbe dovuto assicurare nella sua qualità di Amministratore Delegato, aveva tradito la fiducia degli investitori illudendoli di essere ormai prossimo a concludere operazioni che nella realtà non si stavano realizzando, aveva utilizzato in modo inutile - attività legale e *due diligence* - il denaro dei fondi. Precisava che la trattativa per la vendita di _____ era in realtà durata soltanto pochi mesi e che invece lo stallo dei fondi risaliva dal 2010; contestata di essere obbligato, in quanto soggetto diverso da _____, ad adempiere alla proposta di acquisto di azioni privilegiate formulata con l'atto di assunzione, facendo rilevare come, in ogni caso, la decisione di non acquistare azioni privilegiate fosse stata una scelta consapevole del _____, il quale era perfettamente a conoscenza del valore delle stesse.

Concludeva chiedendo in principalità il rigetto del ricorso poiché infondato e/o inammissibile in fatto e in diritto; in subordine, nel caso in cui il Giudice ritenesse non sussistente la giusta causa, che venisse accertata la sussistenza della giustificatezza del licenziamento, che, in caso di tutela reale, venisse compensato quanto dovuto a titolo di indennità risarcitoria con quanto medio tempore percepito dal _____ e, in caso di ritenuta insussistenza della giustificatezza del licenziamento, di essere condannata al pagamento di

un'indennità supplementare nella misura minima. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza del 4 marzo 2015, al termine della discussione, il Giudice decideva dando lettura in udienza del dispositivo in calce.

Il ricorso non è fondato e deve dunque essere respinto.

Pare in primo luogo opportuno affrontare la questione relativa al licenziamento.

A tal proposito è utile rammentare che, come è noto, *“il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, assimilabile a quello discriminatorio, costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni”* (Cassazione, sez. lav., 8 luglio 2011, n. 17087). Peraltro, tali presunzioni *“per poter assurgere al rango di prova, debbono essere "gravi, precise e concordanti" (Cassazione, 15 novembre 2000, n. 14753; conforme successiva Cassazione, 13 settembre 2006, n. 19558)*. Nel caso in esame dunque avrebbe dovuto dimostrare che l'unico motivo determinante il licenziamento era la richiesta, da parte del lavoratore, di vedersi liquidato quanto a lui spettante sulla base della lettera di assunzione.

Allo stesso modo, il lavoratore che deduce la natura ingiuriosa del licenziamento deve dar prova delle modalità ingiuriose con cui è avvenuto il licenziamento stesso (in questo senso Tribunale di Milano 18/4/2008, Est. Scudieri: *“Il carattere ingiurioso del licenziamento non coincide con l'assenza di giusta causa e neppure con la contestazione di un fatto lesivo dell'onore e del decoro del prestatore di lavoro, bensì consiste nella forma del provvedimento di recesso e nella pubblicità che venga eventualmente data a esso: tutte condizioni delle quali il lavoratore ha l'onere di dimostrare la sussistenza”*).

È invece onere del datore di lavoro dimostrare i fatti posti alla base dell'inadempimento del lavoratore e che il predetto inadempimento sia talmente grave che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro stesso (*ex multis*, Cassazione, sez. lav., 24 luglio 2003, n. 11516). La Suprema Corte ha chiarito che *“la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere fra le parti non va operato in astratto, bensì con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e*

alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intenzione dell'elemento intenzionale e di quello colposo" (Cassazione, sez. lav., 26 luglio 2011 n. 16283) e la giurisprudenza di merito che *"Nel licenziamento per giusta causa (ndr) la gravità del fatto va valutata tenendo in considerazione non solo la vicenda storica della quale devono essere comunque emerse con una certa fondatezza le modalità concrete di attuazione, ma anche la personalità del lavoratore, le mansioni affidategli all'interno dell'azienda, la posizione di responsabilità ricoperta, le relazioni con i terzi e l'immagine dell'azienda rappresentata"* (Tribunale di Milano 17/9/2008, dott.ssa Bianchini).

Ciò chiarito, è opportuno passare all'analisi delle contestazioni mosse da parte ricorrente, la quale deduce *in primis* l'illegittimità del procedimento disciplinare per difetto di specificità e tempestività della contestazione disciplinare. Tali censure non sono fondate: da un lato la lettera di contestazione è specifica nell'elencare i comportamenti contestati al ricorrente (segnatamente: "l'aver indotto gli investitori a credere che i problemi dovuti ai mancati investimenti relativamente al fondo di gestione e avrebbero trovato una pronta e positiva soluzione attraverso la realizzazione di investimenti che, ad oggi, non sono stati realizzati"; l'elenco specifico dei comportamenti che hanno provocato lo sconcerto per la situazione - elencati ai punti a, b e c; il danno all'immagine derivante dalla totale inerzia del fondo, di cui il era responsabile; la lettera, peraltro allegata alla contestazione - come da doc. n. 17 prodotto da parte ricorrente - , dei clienti del fondo); dall'altro lato essa è tempestiva, considerato che se è vero che i comportamenti contestati risalgono ad alcuni mesi prima, è anche vero essi si sono manifestati in tutta la loro gravità solo a seguito della lettera del 19 marzo 2013 spedita dalla Cassa nazionale dei Ragionieri e dei Periti commerciali (e dunque solo due giorni prima del 21 marzo 2013, data in cui è stata consegnata la lettera di contestazione) e che la complessità della situazione *de qua*, che vede la contestazione di diversi addebiti legati tra loro, giustifica il trascorrere di alcuni mesi per la piena comprensione e formulazione degli addebiti mossi. A tal proposito la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, con riferimento all'immediatezza, che *"Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui "ratio" riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro,*

non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici" (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14113 del 20 giugno 2006) e, con riferimento alla specificità, che "In tema di sanzioni disciplinari a carico del lavoratore subordinato, la regola della specificità della contestazione dell'addebito che faccia riferimento a numerosi episodi, già oggetto di procedimenti giudiziari per sanzioni conservative ed altri fatti di gravi intemperanze verbali o di provocazione, integranti inosservanza dei doveri di diligente e leale collaborazione, non richiede necessariamente l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi ove l'incolpato abbia potuto esercitare utilmente il diritto di difendersi. Nella specie, la S.C. ha rilevato che, quanto alle condotte oggetto delle pregresse sanzioni disciplinari conservative, si trattava di fatti noti al lavoratore, mentre, con riguardo alle altre condotte, la contestazione era "temporalmente aperta" e pienamente legittima in quanto, come confermato dalla compiuta difesa svolta dal lavoratore, non aveva impedito all'incolpato di difendersi" (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16831 del 5 luglio 2013).

Orbene, applicando tali principi al caso in esame, deriva che la contestazione era abbastanza specifica da permettere al di difendersi e che essa è stata tempestivamente adottata.

Parte ricorrente rilevava, *in secundis*, che i fatti elencati nel provvedimento espulsivo, quand'anche veri, erano propri dell'amministratore e come tali non idonei a giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato del dirigente. Inoltre precisava che essi erano stati adottati con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, unico responsabile della situazione creatasi.

Anche tali censure non colgono nel segno.

Preliminarmente è opportuno ricordare che *"i comportamenti del dirigente, non integrabili una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato, ben possono giustificare il licenziamento del dirigente, con conseguente disconoscimento*

dell'indennità supplementare di cui alla contrattazione collettiva, allorquando risultino suscettibili di concretizzare una valida ragione di cessazione del rapporto lavorativo in ragione, appunto, della concreta posizione assunta nell'organizzazione aziendale dal dirigente stesso e del carattere spiccatamente fiduciario del relativo rapporto. In questa prospettiva il criterio su cui parametrare la legittimità del licenziamento del dirigente è dato dal rispetto da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) e del divieto del licenziamento discriminatorio ex art. 3 legge n. 108/1990 o per motivo illecito, con l'utilizzabilità - nei casi in cui si ci trovi di fronte a condotte di inesatto o parziale adempimento anche dei generali criteri codicistici (artt. 1453 e segg. cod. civ.) - di valutazione della gravità dell'inadempimento secondo un criterio di proporzionalità e tenendo conto del venir meno della fiducia della parte non inadempiente alla ulteriore corretta esecuzione del contratto di lavoro" (Cassazione, sez. lav., 26 luglio 2002, n. 11118).

Pertanto, il fatto che il abbia compiuto gli atti oggetti di contestazione in qualità di Amministratore delegato non fa venire meno la possibilità per il datore di lavoro di porre quelli stessi fatti alla base delle contestazioni che hanno poi condotto al licenziamento.

Naturalmente, resta in capo al datore di lavoro l'onere di dedurre e dimostrare la veridicità, fondatezza ed idoneità dei motivi addotti a giustificazione del recesso.

Orbene, dall'esame degli documenti prodotti e dalle testimonianze escusse emerge che parte resistente ha pienamente assolto a tale onere. Con riferimento alle spese del fondo, basta citare la lettera già menzionata dell'Associazione Nazionale dei ragionieri e dei Periti informatici con la quale uno dei maggiori clienti del fondo si lamentava del versamento di 384.311,45 euro e "di aver effettuato richiami per un importo complessivo 5.610.947 euro, utilizzati esclusivamente per far fronte agli oneri di gestione", a fronte di nessun investimento concluso (doc. n. 1 prodotto da parte resistente).

A tal proposito il teste ha chiarito "tutte le spese che dovevano essere affrontate per la gestione dei fondi venivano portate in consiglio ed autorizzate relativamente alle pratiche ritenute più interessanti, successivamente in consiglio si portavano le conclusioni delle pratiche che o venivano approvate o abbandonate, in quest'ultimo caso le spese autorizzate rimanevano a carico dell'azienda se non ricordo male se invece l'investimento veniva fatto venivano addebitate ai fondi. Potrebbero essere state addebitate tutte ai fondi anche nel caso di mancato investimento ma

non ricordo. In ogni caso vi erano dei regolamenti che prevedevano questo meccanismo” (teste).

Con riferimento ai presunti problemi derivanti dalla vendita del fondo, è chiaramente emerso come tale preoccupazione sia stata utilizzata come giustificazione da parte del per la sua inattività, senza che essa corrispondesse ad uno stato reale delle cose. Le testimonianze hanno infatti chiarito che le presunte voci e i dedotti rumors circa la vendita del fondo e le possibili nefaste conseguenze derivassero dal ricorrente stesso. A tal proposito il teste dichiarava che: “Il primo momento in cui sono arrivate disposizioni per procedere alla vendita di arca si colloca nel marzo -aprile 2012. Prima di questo momento in coincidenza con il passaggio di un consigliere delegato di al nel dicembre 2009 iniziarono delle voci di un' eventuale cessione di arca. Tali voci mi venivano riferite dal solo ricorrente il quale però non mi ha mai rivelato le sue fonti. Nonostante queste voci di cui mi riferiva il ricorrente abbiamo lavorato tranquillamente fino al marzo- aprile 2012 quando appunto era stata presa la decisione della cessione. nel gennaio 2012 il ricorrente mi disse che voci sulla cessione dell' le aveva apprese anche dal fondo italiano. Insieme al ricorrente abbiamo avuto una riunione con i rappresentanti del fondo italiano nella quale ci hanno confermato di aver sentito le predette voci senza rivelarci le fonti e noi abbiamo chiarito che non vi era alcuna intenzione di procedere alla cessione. Se non ricordo male tale rassicurazione fu fatta anche con una lettera. Nel 2010 verso la metà dell'anno non vi è stata alcuna trattativa per la vendita della società arca, ma vi è stata solo una trattativa con la società Invest Industrial non per una cessione ma per un accordo societario per proseguire insieme l'attività. Accordo che non vi è stato. Nel 2011 per un anno circa il ricorrente tre o quattro volte mi ha detto nuovamente che vi erano voci sulla cessione di arca. la preoccupazione del ricorrente era che le notizie sulla cessione di arca avrebbero reso difficile l'attività di investimento dei fondi nel senso che cambiando la dirigenza della società potevano anche cambiare le direttive e gli interlocutori e quindi avrebbero potuto far saltare delle trattative già avanzate. Era una preoccupazione personale del ricorrente al quale io dicevo di andare avanti. Escludo che siano saltate delle trattative del ricorrente sugli investimenti dei fondi per il solo esclusivo motivo delle voci che circolavano sulla cessione di arca” e il teste che: “ nel luglio 2012 ha iniziato a valutare la possibilità dell'acquisto di , inizialmente contatti sono stati solo con la e solo nell'ottobre 2012 vi sono stati i primi contatti con il dottor per avere notizie più dettagliate sulla situazione della società per poi decidere di effettuare l'operazione”.

Con riferimento poi ai mancati investimenti ed alla conseguente insoddisfazione dei clienti del fondo, parte resistente ha prodotto la lettera dell'Associazione Nazionale dei ragionieri e dei Periti informatici (doc. n. 1). I testi escussi hanno inoltre corroborato quanto rilevato nella predetta lettera: *"Io nel tempo ho insistito con il ricorrente nel fare gli investimenti ma lui mi ha sempre detto che vi erano delle difficoltà legate alla congiuntura economica del momento, al fatto che erano poche le aziende che garantivano la possibilità di uno sviluppo e poi che vi erano le voci sulla cessione di [redacted] che disturbavano il mercato. Io fino al marzo-aprile 2012 l'ho sempre rassicurato che non vi era alcuna cessione in vista. io e il ricorrente abbiamo avuto diversi incontri dopo il maggio 2012 con rappresentanti del fondo italiano. In tali riunioni il [redacted] si lamentava del mancato investimento dei fondi, chiedeva notizie sulla veridicità della notizia della cessione di [redacted], manifestò forte insoddisfazione per l'operato del ricorrente e degli altri due dirigenti impegnati negli investimenti del fondo e per il mancato conseguimento dei risultati. Il fondo manifestò grande insoddisfazione per l'operato del ricorrente e degli altri due dirigenti. Anche cassa si lamenta: Anche la cassa incominciò a esprimere grande insoddisfazione per i mancati investimenti ma io non ho mai partecipato ad incontri con rappresentanti della cassa. Preciso però che vi è un consigliere espresso dalla cassa ma che non la rappresentava che mi riferiva delle insoddisfazioni predette"* (teste [redacted]); *"il dottor [redacted] lamentò che alcun investimento era stato mai concretizzato sebbene fossero stati nel tempo sottoposti alcuni progetti e approvati dal consiglio di amministrazione di [redacted]. Nel mese di marzo 2013 prima dell'acquisto di [redacted] arrivò anche una lettera di protesta molto dura della Cassa Ragionieri, e precisamente il documento 1 di parte resistente che mi viene mostrato"* (teste [redacted]).

Analoghe considerazioni devono essere svolte per quanto riguarda le rassicurazioni inopinatamente fornite dal [redacted]: *"Nel corso delle riunioni con il fondo italiano alle quali ho partecipato anch'io il ricorrente ha dato assicurazioni al fondo che a breve sarebbero state concluse almeno 2-3 operazioni di investimento"* (teste [redacted]) e *"Durante la riunione alle contestazioni del Tomasini, Banfi disse che stavano lavorando su alcuni progetti e che al più presto ne avrebbero portato a conclusione almeno uno. Da luglio 2013 in poi quando [redacted] ha preso in mano la situazione di [redacted] e quindi io ho seguito gli investimenti indicati dal [redacted] mi sono reso conto che anche l'investimento [redacted] che sembrava quello più immediato da realizzare a detta di [redacted] in realtà presentava varie problematiche, in quanto le banche che [redacted] aveva detto che erano pronte al finanziamento dell'acquisizione in realtà non lo erano in quanto non avevano informazioni aggiornate per poter erogare il finanziamento"* (teste [redacted]).

In sostanza, tutti gli addebiti contestati hanno trovato riscontro in sede istruttoria e questo Giudice ritiene che essi debbano essere valutati, anche alla luce della lettera dell'Associazione Nazionale dei ragionieri e dei Periti informatici, come di una gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.

A tal riguardo, non coglie nel segno la difesa di parte ricorrente laddove deduce che responsabile sarebbe il Consiglio di Amministrazione. Il fatto che gli altri consiglieri (non delegati) possano eventualmente rispondere per *culpa in vigilando*, in quanto, giusto il disposto degli artt. 2381, terzo e sesto comma, c.c. avevano il dovere di agire informati, non esime l'Amministratore delegato dalla propria responsabilità professionale per i danni causati alla società e, soprattutto, non pone nel nulla i comportamenti che hanno determinato il venir meno del vincolo fiduciario. Nel caso in esame, infatti, ciò di cui si discute non è la responsabilità dell'amministratore per *mala gestio* (ex art. 2392 c.c.), che andrà eventualmente accertata in altra sede, ovvero la revoca dell'amministratore per giusta causa (ex art. 2383 c.c.), bensì il licenziamento dello stesso in qualità di dirigente per i comportamenti posti in essere. Se infatti è vero che i fatti posti a fondamento delle diverse azioni possono in parte coincidere, è altrettanto vero che la valutazione che deve esser svolta in questa sede è unicamente quella giuslavoristica relativa alla lesione del vincolo fiduciario che la commissione dei comportamenti contestati ha determinato, a nulla rilevando che degli eventuali danni causati alla società possano rispondere anche gli altri amministratori.

Considerato che tra i poteri del [redacted] vi era quello di "definire le strategie gestionali e tecniche relative ai fondi comuni di investimento gestiti da sottoporre al CdA" e "dare esecuzione agli investimenti relativi ai fondi comuni di investimento gestiti ed alle attività connesse e strumentali" (così come individuati nel verbale della riunione del CdA del 28.11.2003 prodotto come doc. n. 2 da parte resistente), egli non può che essere ritenuto responsabile per gli atti compiuti. Se poi siano anche ed in quale misura responsabili gli altri membri del CdA non elimina la responsabilità del [redacted] ed è tema che esula da questo giudizio.

Alla luce di quanto esposto, e considerato che non è in alcun modo emerso il carattere esclusivamente ritorsivo né le modalità ingiuriose dell'impugnato licenziamento, esso deve

essere dichiarato legittimo e tutte le domande svolte dal ricorrente sul punto devono essere respinte.

Deve ora essere affrontata la domanda del _____ relativa all'indennità/gratificazione annuale sostitutiva dell'assegnazione di azioni privilegiate.

Ai fini dell'interpretazione del contratto prodotto come doc. n. 3 da parte ricorrente ed oggi all'esame di questo Giudice, pare opportuno richiamare l'art. 1362 c.c., a norma del quale *“Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”* .

Nell'interpretare la norma in esame, la giurisprudenza ha chiarito che *“L'indagine diretta a limitare la volontà delle parti, a norma dell'art 1362 cod civ, deve far riferimento alla volontà comune dei contraenti e non già a quella unilaterale di uno di essi, la quale ultima resta confinata nell'ambito dei motivi”* (Cassazione, Sez. L.. Sentenza n. 1724 del 10/06/1974), che *“Nella interpretazione del contratto va ricostruita la comune volontà dei contraenti sulla scorta di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale; tra i predetti criteri non esiste un preciso ordine di priorità ma sono piuttosto destinati ad integrarsi a vicenda, in un razionale gradualismo dei mezzi di interpretazione, che devono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale”* (Cassazione, Sez. L.. Sentenza n. 12389 del 2/08/2003); che *“In tema di interpretazione degli atti negoziali, l'art. 1362 cod. civ., nel prescrivere all'interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, non intende svalutare l'elemento letterale nell'interpretazione, ma anzi ribadire il valore fondamentale e prioritario che esso assume nella ricerca della comune intenzione delle parti, onde il giudice può ricorrere ad altri criteri ermeneutici solo quando le espressioni letterali non siano chiare, precise od univoche, mentre, quando le suddette espressioni si presentino univoche secondo il linguaggio corrente, il giudice può attribuire alle parti una volontà diversa da quella risultante dalle parole adoperate soltanto se individua ed esplicita le ragioni per le quali le predette parti, pur essendosi espresse in un determinato modo, abbiano in realtà inteso manifestare una volontà diversa”* (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11609 del 02/08/2002).

Applicando tali principi al caso in esame, la domanda non può che essere respinta.

Dall'esame del doc. n. 3 prodotto da parte ricorrente emerge l'impegno, assunto in data 31 ottobre 2003, da parte di _____ a cedere al _____ azioni privilegiate della

controllata al prezzo di euro 0,67 cadauna per un controvalore di euro 105.786,30. Otto mesi dopo la sottoscrizione del predetto accordo, il Consiglio di Amministrazione della Società, di cui ricordiamo il era Amministratore delegato, deliberava la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci al fine di convertire le azioni privilegiate in azioni ordinarie.

Orbene, il ricorrente ben avrebbe potuto, negli otto mesi trascorsi tra la firma dell'impegno *de quo* esercitare il proprio diritto. E ciò a maggior ragione dopo aver saputo che le azioni privilegiate sarebbero state convertite. Peraltro, visto che l'esercizio del diritto avrebbe comportato il pagamento di 105.786,30 euro, egli ha legittimamente deciso di non esercitarlo. Avendo però deciso di non esercitare tale diritto, che lo si ripete non aveva ad oggetto un atto a titolo gratuito del datore di lavoro bensì una compravendita di azioni onerosa anche per il ricorrente, si ritiene che egli non possa, a distanza di nove anni, vantare alcun diritto. Né si può ritenere che quanto corrisposto dal datore a titolo di bonus *una tantum* fosse da intendersi come sostituto per tali azioni. Nei documenti prodotti da parte ricorrente (n. 7, 9, 11, 13, 15) emerge infatti unicamente il dato fattuale del riconoscimento di un bonus, e non anche la circostanza - allegata ma mai provata - che esso fosse un sostituto del diritto di opzione. Ed anzi la tesi di parte ricorrente è smentita almeno dal documento n. 15, il quale collega espressamente il bonus all'impegno personale ed ai risultati conseguiti.

Per le ragioni innanzi esposte, anche la domanda relativa all'indennità/gratificazione annuale deve essere respinta.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,

Respinge il ricorso;

condanna

a rimborsare a

le spese di causa liquidate in € 15.000, oltre Iva e Cpa;

fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 16 marzo 2015

IL GIUDICE

Dott. ssa Giulia Marzia LOCATI